

## **Approccio comunitario per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**

**Napoli, 14 maggio 2003, 4° Convegno nazionale Fitofarmaci e Ambiente**

**Carlo Zaghi**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**

**Direzione per la valutazione di impatto ambientale**

**Dirigente Divisione per la valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici e organismi geneticamente modificati**

La direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ha definito le procedure che gli Stati membri devono adottare per autorizzare la commercializzazione, la vendita e l'impiego dei prodotti destinati alla protezione delle piante coltivate.

Scopo della direttiva è quello di progredire nella graduale soppressione delle differenze tra i regimi di autorizzazione nazionali ("completamento del mercato interno") e garantire il raggiungimento di un elevato ed omogeneo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Gli argomenti affrontati nella presente relazione sono:

- un bilancio del primo decennio di attuazione della direttiva (1)
- un esame della strategia comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, indicata nella Comunicazione della Commissione COM(2002) n.349.

### **Attuazione della direttiva 91/414/CEE**

Come è noto, gli effetti derivanti dalle proprietà delle sostanze contenute nei prodotti fitosanitari possono rivelarsi dannosi, oltre che per la salute umana, anche per l'ambiente.

Numerose disposizioni comunitarie hanno dato particolare rilievo alle attività di valutazione del rischio, che costituiscono oggi il fondamento delle azioni regolatorie riguardanti i pesticidi ed altre categorie di prodotti chimici (ad es. biocidi).

Tali disposizioni hanno, schematicamente, quattro finalità:

- consentire di classificare e identificare correttamente i pericoli sanitari e ambientali dei prodotti
- consentire di adottare strategie di gestione e riduzione dei rischi, qualora l'esito della valutazione evidenzi rischi elevati
- consentire alle autorità nazionali competenti di autorizzare correttamente l'uso dei prodotti, escludendo quelli che presentano rischi elevati per l'uomo e per l'ambiente

consentire di adottare restrizioni o divieti assoluti per sostanze pericolose in tutto il territorio dell'Unione Europea.

La direttiva 91/414/CEE ha introdotto un doppio sistema di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari basato, da un lato, sulla definizione da parte della Commissione Europea di un "elenco positivo" di sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari destinati al mercato dell'Unione Europea (Allegato I della direttiva 91/414).

L'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva, inserite quindi nell'elenco "positivo" in quanto ritenute efficaci sotto il profilo fitosanitario e "accettabili" sotto il profilo dei rischi sanitari e ambientali, è demandata invece alle Autorità competenti degli Stati membri e questo dovrebbe consentire una valutazione mirata dei rischi ed una gestione del rischio adeguata alle specifiche condizioni produttive e ambientali dei rispettivi territori nazionali.

Questo duplice sistema di autorizzazione entrerà in vigore compiutamente quando, al termine del periodo transitorio previsto per le sostanze attive già presenti sul mercato europeo (834), saranno state adottate tutte

le decisioni di inclusione o non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la conclusione dell'esame delle sostanze attive "esistenti", prevista entro la fine del 2008, l'elenco "positivo" delle sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari sarà composto dalle sostanze "esistenti" che avranno superato tale esame e dalle sostanze attive "nuove" per le quali nel frattempo saranno state adottate analoghe decisioni a seguito della valutazione dei dossier presentati dalle imprese.

La valutazione delle "sostanze attive esistenti" e delle "nuove sostanze attive" procede quindi in parallelo e viene effettuata sulla base dei dati sperimentali e degli studi presentati dalle imprese produttrici ("notificanti").

I dati contenuti nei dossier presentati dalle imprese riguardano l'efficacia fitosanitaria e le modalità di azione, l'identità della molecola, le proprietà fisico-chimiche (tensione di vapore, solubilità, punto di infiammabilità, reattività, ecc.), gli aspetti di tossicità a breve e a lungo termine, gli aspetti ecotossicologici e di destino nell'ambiente nonché gli aspetti concernenti i residui sui prodotti e sulle derrate trattate.


Per garantire una graduale valutazione delle 834 sostanze attive presenti sul mercato anteriormente al 1993, è stato definito un programma di lavoro suddiviso in quattro fasi per ognuna delle quali è stato elaborato un elenco prioritario di sostanze.

Per ciascuna sostanza è stato individuato uno "Stato relatore" con il compito di redigere un dettagliato rapporto di valutazione sulla base del dossier di dati presentati dall'impresa "notificante".

Il rapporto di valutazione e le osservazioni scaturite dalle valutazioni "inter pares" per le 5 aree disciplinari principali (proprietà fisico-chimiche, tossicologia, destino e comportamento nell'ambiente, ecotossicologia, residui) vengono sottoposte all'esame di gruppi permanenti, composti da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, fino all'adozione del voto conclusivo (voto a maggioranza qualificata) nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente, che assiste la Commissione europea nell'assunzione delle decisioni di inclusione o non inclusione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Nella Relazione della Commissione e nel documento tecnico ad essa allegato (2), sono illustrati i progressi compiuti in 10 anni per quanto riguarda 13 sostanze attive "esistenti" (tab.1).

**Tab.1: Bilancio del programma di valutazione (situazione al 2001) delle sostanze attive "esistenti" in ciascuna delle quattro fasi previste.**



Fonte: Commissione Europea

Per quanto riguarda le sostanze attive "nuove", a fronte di 84 dossier presentati dalle imprese "notificanti" sono state adottate fino al 2001 15 decisioni (14 di inclusione nell'allegato I della direttiva ed 1 di non inclusione).

Entro la fine del 2003, si prevede che le sostanze attive inserite nell'allegato I siano 54, mentre quelle oggetto di provvedimenti di ritiro dal mercato per mancanza di interesse da parte delle industrie produttrici ammonteranno ad alcune centinaia.

Nella Tab.2 sono elencate le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 luglio 2002, suddivise in sostanze "nuove" e sostanze "esistenti" (sostanze inserite nel programma di revisione comunitario per le quali si è concluso il processo di valutazione con una decisione di inclusione).

**Tab. 2 SOSTANZE ATTIVE INCLUSE NELL'ALLEGATO I° DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE (al 31/7/2002)**

**Sostanze "nuove"**

*Prohexadione calcium*  
*Kresoxim-methyl*  
*Azoxystrobin (IT)*  
*Spiroxamine*  
*Flupyrsulfuron-methyl*  
*Flumioxazine*  
*Prosulfuron (IT)*  
*Quinoxifen (IT)*  
*Metalaxyl-M (IT)*  
*Azimsulfuron (IT)*  
*Cyclanilide*  
*Pymetrozine (IT)*  
*Famoxadone (IT)*  
*Acibenzolar-S-methyl (IT)*  
*Sulfosulfuron*  
*Cyalofof-butyl (IT)*  
*Cinidon ethyl*  
*Fenhexamid*  
*Pyraflufen-ethyl*  
*Florasulam (IT)*  
*Iprovalicarb (IT)*  
*Ferric phosphate*  
*Picolinafen*  
*Paecilomyces fumosoroseus*

**Sostanze "esistenti"**

*2,4-D*  
*Amitrole*  
*Bentazone*  
*Cyfluthrin*  
*Diquat*  
*Esfenvalerate*  
*Ethofumesate*  
*Fluroxypyr*  
*Iprodione*  
*Isoproturon*  
*Glyphosate*  
*Imazalil*  
*Linuron*  
  
*Metsulfuron-methyl*  
*Pyridate*  
*Thiabendazole*  
*Thifensulfuron-met.*  
*Triasulfuron*  
  
*λ-Cyhalotrin*

*(IT): sostanze "nuove" presenti in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia*  
**Fonte: Commissione europea**

In tabella 3 sono indicate le sostanze attive "esistenti" per le quali è stata assunta una decisione di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (alla data del 31 luglio 2003).

**Tab. 3 SOSTANZE ATTIVE "ESISTENTI" NON INCLUSE NELL'ALLEGATO I° DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE (al 31/7/2002)**

**Sostanze attive "esistenti" per le quali e' stata assunta una decisione di non inclusione:**

*Azinphos-ethyl*  
*Benomyl*  
*Chlozolinate*

**Cyaloثرin**  
**DNOC**  
**Dinoterb**  
**Fentin acetate**  
**Fentin hydroxide**  
**Fenvalerate**  
**Ferbam**  
**Lindane**  
**Monolinuron**  
**Parathion**  
**Permethrin**  
**Propham**  
**Pyrazofos**  
**Quintozene**  
**Tecnazene**  
**Zineb**

**Fonte: Commissione europea**

Con il regolamento (CE) n. 2076/2002 (3) sono state infatti elencate le sostanze attive per le quali non è stato manifestato alcun impegno di presentazione dei dati da parte delle imprese e che pertanto dovranno essere ritirate dal mercato entro il 25 luglio 2003.

Si tratta di 320 sostanze attive di cui circa un centinaio presenti in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia. In base al citato regolamento, l'esaurimento delle scorte dei prodotti contenenti tali sostanze attive, presenti nelle aziende agricole o negli esercizi di vendita, dovrà avvenire comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

Nella Tab. 4 sono indicate le sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari presenti sul mercato italiano che dovranno essere ritirate in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002.

**Tab. 4: Sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia che saranno oggetto di provvedimenti di ritiro dal mercato a partire dal luglio 2003**

Prog	Sostanza attiva	Data reg.	Attività
1	ACIFLUORFEN (*)	14/04/1987	DISERBANTE
2	ALCOOL ALLILICO	28/06/1973	DISERBANTE
3	ALLOSSIDIM SODIO	20/12/1980	DISERBANTE
4	AMETRINA	13/07/1974	DISERBANTE
5	BENSULTAP	15/07/1997	INSETTICIDA
6	BENZOILPROP ETILE	18/01/1974	DISERBANTE
7	BENZOSSIMATO	16/11/1973	ACARICIDA
8	BENZTIAZURON	29/09/1976	DISERBANTE
9	BRANDOL	17/02/1981	FUNGICIDA
10	BROMACILE	16/10/1980	DISERBANTE
11	BROMOFENOSSIMA	20/05/1972	DISERBANTE
12	BROMOPROPILATO	09/12/1975	ACARICIDA
13	BUTILATE	07/08/1978	DISERBANTE
14	CARBOFENOTION	16/11/1973	INSETTICIDA-ACARICIDA
15	CARTAP (*)	28/07/1973	INSETTICIDA
16	CHINOMETIONATO	04/12/1971	ACARICIDA-FUNGICIDA
17	CIANAZINA	29/03/1976	DISERBANTE
18	CICLOATO	08/05/1973	DISERBANTE
19	CICLURON	26/06/1972	DISERBANTE
20	CLORBUFAM	26/06/1972	DISERBANTE
21	CLORFENSON	07/04/1976	INSETTICIDA-ACARICIDA
22	CLORFENVINFOS	05/08/1977	INSETTICIDA
23	CLORMEFOS	30/12/1975	INSETTICIDA
24	CLORTIAMID	26/11/1976	DISERBANTE
25	DALAPON	08/09/1971	DISERBANTE
26	DEMETON-S-METILSOLFONE	03/10/1985	INSETTICIDA
27	DESMETRINA	16/06/1977	DISERBANTE
28	DIAFENTHIURON	24/06/1998	INSETTICIDA-ACARICIDA
29	DICLOBUTRAZOLO	27/02/1985	FUNGICIDA
30	DICLOFLUANIDE	04/05/1971	FUNGICIDA
31	DICLORPROP	20/07/1971	DISERBANTE
32	DIFENAMIDE	11/03/1971	DISERBANTE

33	DIFENZOQUAT	23/11/1977	DISERBANTE
34	DIMEPIPERATE	09/03/1988	DISERBANTE
35	DINITRAMINA	15/01/1972	DISERBANTE
36	DIOXACARB	02/10/1972	INSETTICIDA
37	DISULFOTON	14/11/1981	INSETTICIDA-ACARICIDA
38	DITALIMFOS	16/03/1979	FUNGICIDA
39	ENDOTAL	10/03/1980	DISERBANTE
40	EPTENOFOS	06/04/1984	INSETTICIDA
41	ESAZINONE	25/01/1986	DISERBANTE
42	ETACELASIL	09/05/1986	FITOREGOLATORE
43	ETIDIMURON	15/02/1985	DISERBANTE
44	ETIOFENCARB	14/02/1977	INSETTICIDA
45	ETOATO METILE	29/09/1972	INSETTICIDA
46	FENOTIOCARB	23/03/1993	INSETTICIDA-ACARICIDA
47	FENPROPATRIN	13/03/1985	INSETTICIDA-ACARICIDA
48	FENSON	05/09/1972	ACARICIDA
49	FENTOATO	14/03/1977	INSETTICIDA
50	FLAMPROP ISOPROPILE	14/11/1981	DISERBANTE
51	FLAMPROP ISOPROPILE-D-ISOMERO	11/11/1981	DISERBANTE
52	FLUCITRINATE	27/01/1984	INSETTICIDA
53	FLUMETRALIN	07/08/1992	FITOREGOLATORE
54	FOMESAFEN (*)	16/04/1987	DISERBANTE
55	FONOFOS	28/07/1971	INSETTICIDA
56	FORATE	22/01/1976	INSETTICIDA
57	FORMOTION	03/07/1975	INSETTICIDA-ACARICIDA
58	FOSAMINA D'AMMONIO	30/05/1983	DISERBANTE
59	FOSFAMIDONE	22/08/1972	INSETTICIDA-ACARICIDA
60	FURALAXIL	16/12/1983	FUNGICIDA
61	FURATIOCARB	25/10/1991	INSETTICIDA
62	ISOFENFOS	08/04/1976	INSETTICIDA
63	ISOPROPALIN	25/06/1973	DISERBANTE
64	METIL ISOTIOCIANATO	24/07/1971	FUNGICIDA-NEMATOCIDA-DISERBANTE-INSETTICIDA
65	METOBROMURON	02/12/1971	DISERBANTE
66	METOLACLOR	15/02/1977	DISERBANTE
67	METOPRENE	07/07/1994	INSETTICIDA
68	METOPROTRIN	02/07/1971	DISERBANTE
69	METOSSICLORO	06/09/1971	INSETTICIDA
70	METOXURON	02/07/1975	DISERBANTE
71	MONOCROTOFOS	09/08/1971	INSETTICIDA-ACARICIDA
72	NAPTALAM	21/10/1974	DISERBANTE
73	NEBURON	23/12/1975	DISERBANTE
74	NITROTAL ISOPROPILE	16/03/1983	FUNGICIDA
75	OMETOATO	03/08/1971	INSETTICIDA-ACARICIDA
76	OSSICARBOSSINA	31/01/1977	FUNGICIDA
77	OXADIXIL	03/04/1985	FUNGICIDA
78	PERFLUIDONE	28/05/1976	DISERBANTE
79	PIRAZOSSIFEN	22/03/1990	DISERBANTE
80	PIRIDAFENTION	09/12/1980	INSETTICIDA-ACARICIDA
81	PIRIFENOX	28/02/1997	FUNGICIDA
82	PROFENOFOS	15/01/1985	INSETTICIDA
83	PROMETRINA	30/03/1976	DISERBANTE
84	PROPOXUR	10/03/1972	INSETTICIDA
85	SECBUMETON	31/07/1971	DISERBANTE
86	SETOSSIDIM (*)	05/04/1984	DISERBANTE
87	SULFOTEP	31/05/1975	INSETTICIDA-ACARICIDA
88	TCA	04/12/1972	DISERBANTE
89	TEMEFOS	12/11/1974	INSETTICIDA
90	TERBUFOS	21/10/1977	INSETTICIDA
91	TERBUMETON	11/10/1972	DISERBANTE
92	TERBUTRINA	02/10/1972	DISERBANTE
93	TETRACLORVINFOS	28/06/1973	INSETTICIDA
94	TETRADIFON	28/07/1971	ACARICIDA
95	TIAZAFLURON	06/05/1985	DISERBANTE
96	TIOCARBAZIL	16/02/1974	DISERBANTE
97	TIOFANOX	16/03/1979	INSETTICIDA
98	TIONAZIN	16/06/1971	NEMATOCIDA
99	TRALOMETRINA	30/11/1994	INSETTICIDA
100	TRIAZOFOS	03/06/1982	INSETTICIDA-ACARICIDA
101	TRIDIFANE	30/12/1992	DISERBANTE
102	TRIFORINE	07/07/1975	ACARICIDA-FUNGICIDA
103	VAMIDOTION (*)	17/06/1977	INSETTICIDA

(\*)L'Italia potrà mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti a base di Acifluorfen (per gli impieghi sulla soia) e a base di Vamidotion (per gli impieghi sulle pomacee).

## Verso un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

La recente comunicazione della Commissione Europea “*Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi*” - Comunicazione della Commissione COM(2002) n.349 - , presentata per dare attuazione ad una delle sette strategie tematiche prioritarie del VI° Programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel Giugno del 2002, pone l’accento sull’uso e sulle modalità di utilizzazione dei pesticidi, pertanto sugli utilizzatori agricoli, sulle tecniche fitosanitarie, sulle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti, sulle misure di controllo da adottare a livello territoriale ed infine sulle misure di carattere finanziario e assicurativo.

Con questa comunicazione, la Commissione Europea sposta la propria attenzione dal momento iniziale del “ciclo di vita” del pesticida (valutazione e autorizzazione) al momento centrale del suo ciclo, vale a dire la sua utilizzazione. Se la valutazione del rischio consente, a monte, di stabilire livelli di rischio “accettabili” per i pesticidi immessi nell’ambiente nelle normali condizioni di impiego, l’uso “sostenibile” dei prodotti fitosanitari mira ad abbattere questi rischi nel momento del loro utilizzo.

Per perseguire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari occorre assicurare la crescita delle capacità professionali degli operatori, nella scelta dei prodotti e delle modalità di applicazione degli stessi, occorre sviluppare ed integrare i servizi di assistenza tecnica pubblici e privati, occorre infine incentivare l’applicazione di sistemi di irrorazione innovativi e controllati nonché l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie (dati meteo-climatici e fitosanitari) per l’adozione di sistemi di difesa fitosanitaria avanzati (*Integrated Pest Management e Integrated Crop Management*).

Nella Comunicazione sulla strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione ha indicato cinque obiettivi principali (Tab.5):

1. minimizzare i pericoli ed i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’uso dei pesticidi;
2. migliorare i controlli sull’utilizzo e la distribuzione dei pesticidi;
3. ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare sostituendo le più pericolose con alternative più sicure, anche di tipo non chimico;
4. promuovere l’uso di tecniche agricole con apporto basso o nullo di pesticidi;
5. mettere a punto un sistema trasparente di relazioni e monitoraggio dei progressi, compresa l’elaborazione di indicatori adeguati.

l’istituzione di Piani nazionali di riduzione dei pericoli, dei rischi e della dipendenza dalle sostanze chimiche per il controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole, costituisce uno dei fondamenti dell’approccio comunitario per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In tali piani, gli Stati membri dovranno fissare obiettivi specifici, indicando le risorse, gli strumenti ed i modi per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nel contesto dell’approccio comunitario proposto, potrebbero essere riconsiderate le attuali misure “agro-ambientali” riguardanti lo sviluppo di produzioni agricole a basso impatto ambientale nonché le disposizioni per la revisione della Politica Agricola Comune (PAC), per una destinazione degli aiuti al reddito e dei sostegni ai prezzi agricoli vincolata al rispetto di requisiti minimi ambientali (*cross-compliance*).

Le misure e la strategia proposta dalla Commissione europea costituiscono temi che i governi nazionali e locali, oltre alle componenti sociali e produttive, dovranno dibattere nei prossimi mesi, per selezionare le priorità e gli obiettivi su cui concentrare le proprie risorse. Dalle scelte che verranno compiute dipenderà il grado di integrazione degli obiettivi di politica ambientale nelle “grandi” politiche comunitarie collegate al settore agricolo, tra cui, *in primis*, la Politica Agricola Comune.

**Tab. 5 Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi**

**I° Obiettivo. Minimizzare i pericoli e i rischi per la salute umana e l'ambiente legati all'uso dei pesticidi, attraverso:**

- a. l'istituzione di piani nazionali per ridurre i rischi e la dipendenza dalle sostanze chimiche per il controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole;
- b. l'adozione di misure di controllo dell'uso dei pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili e il divieto generalizzato dell'irrorazione dei pesticidi per via aerea;
- c. il miglioramento delle conoscenze sui rischi per gli utilizzatori e i consumatori attraverso l'effettuazione di adeguati studi epidemiologici
- d. lo sviluppo di nuove attività di ricerca per la messa a punto di metodi meno rischiosi di applicazione dei prodotti fitosanitari, la diffusione di tecniche di lotta biologica integrata, l'individuazione di sistemi di assicurazione contro le perdite di raccolto

**II° Obiettivo. Migliorare i controlli sull'uso e la distribuzione dei pesticidi attraverso:**

- a. relazioni alle autorità nazionali sulle quantità di prodotti fitosanitari prodotti, importati/esportati e utilizzati (quantità di prodotti fitosanitari applicati suddivisi per coltura, prodotto, area, periodo d'applicazione, ecc.).
- b. rafforzamento del sistema di ispezioni/controllo;
- c. istituzione di un sistema di raccolta ed eventuale recupero degli imballaggi dei prodotti fitosanitari e dei prodotti inutilizzati;
- d. istituzione di un sistema di ispezioni tecniche periodiche delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei pesticidi, anche di carattere obbligatorio;
- e. creazione di un sistema obbligatorio di istruzione, sensibilizzazione, formazione e certificazione per tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari

**III° Obiettivo. Ridurre i livelli di sostanze attive nocive nei pesticidi, sostituendo le sostanze più pericolose con alternative più sicure, anche di tipo non chimico (applicazione del principio di sostituzione, proposto nel Libro Bianco sulle sostanze chimiche e già applicato ai biocidi dalla direttiva 98/8/CE)**

**IV° Obiettivo. Promuovere l'uso di coltivazioni con apporto basso o nullo di pesticidi (produzione integrata, produzione con metodo biologico) sensibilizzando gli utilizzatori, incentivando l'uso dei codici di buona pratica agricola, mediante:**

- a. Promozione di tecniche IPM, stanziamento di fondi da parte degli Stati membri per l'adozione di misure agro-ambientali volte a favorire lo sviluppo dell'agricoltura a basso apporto di pesticidi
- b. Imposizione di sanzioni agli utilizzatori (riduzione o revoca delle sovvenzioni in regimi di sostegno provenienti dalla PAC – *Politica Agricola Comune*)
- c. Armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto dei prodotti fitosanitari

**V° Obiettivo. Creare un sistema trasparente di relazioni e di monitoraggio dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi della strategia, compresa l'elaborazione di indicatori adeguati**

## **Riferimenti Bibliografici**

- (1) Comunicazione della Commissione Europea COM(2001) 444 sullo stato di avanzamento del programma di valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari
- (2) Documento Sanco/2692/2001 del 25 luglio 2001 - Working Document of the Commission Services - *Technical Annex to Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Evaluation of the active substances of plant protection products*
- (3) Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'Allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze - GUCE n. L 319 del 23/11/2002